



COMUNE DI VIGGIU'

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Registro Deliberazioni del 29-04-2021

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

QUINTIGLIO EMANUELA	Presente in videocon ferenza	MEDEA DANIELA	Presente in videoco nferenz a
CHIOFALO CARMELO	Presente in videocon ferenza	SANARICO DARIO	Presente in videoco nferenz a
DAOLIO MARISTELLA	Presente in videocon ferenza	PLEBANI ANNALISA	Assente
MORETTI ALESSIA	Presente in videocon ferenza	DE CARLO ANTONIO	Presente in videoco nferenz a
CARRARA DANIELE	Presente in videocon ferenza	SCANDOLA ANDREA JOE	Presente in videoco nferenz a
ZIGGIOTTI MARTA MARIA	Presente in videocon ferenza	GAMBARINI MAURO	Presente in videoco nferenz a
SALA DEBORA	Presente		

	in videocon ferenza		
--	------------------------------------	--	--

Presenti...: 12

Assenti...: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D'AULA DOTT. FABIO.

II\La Sig. QUINTIGLIO DOTT.SSA EMANUELA, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ODG.

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale dispone che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, che stabilisce l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs. n. 507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i precedenti Regolamenti comunali approvati in materia di TOSAP, ICP e DPA;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Considerato che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone.

Considerato che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Considerato che il nuovo canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 01/03/1999;

Visto il D.L. n. 41 del 22.3.2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali viene differito al 30 aprile 2021.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Considerato che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati è demandata alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento.

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*".

Visto lo schema di "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria", allegato al presente atto;

Considerato che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge, essendo 12 i consiglieri presenti di cui 12 i votanti e 0 gli astenuti

DELIBERA

- 1) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) di approvare il "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa allegato A e relativi allegati;
- 3) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni;
- 4) di dare atto che il suddetto regolamento produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 5) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate tributarie: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 6) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale da n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Allegato: Regolamento

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
QUINTIGLIO DOTT.SSA EMANUELA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AULA DOTT. FABIO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2021

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AULA DOTT. FABIO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*